



COMUNE DI UDINE

N. 19 d'ord.

N. 14244 di prot.gen.

OGGETTO: Regolamento sulla disciplina dei procedimenti amministrativi. Approvazione.

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **24 febbraio 1994** alle ore 17:30 sotto la presidenza del **Sindaco avv. Claudio MUSSATO** con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Antonio FIORENTIN** e con l'intervento dei seguenti Consiglieri Comunali :

N.	COGNOME e NOME	P/A	N.	COGNOME e NOME	P/A
1	ANDREOLI Angelo		26	GOTTARDO prof. Cesare	
2	ARETUSI prof. Elpidio		27	GOTTARDO dott. Emilio	
3	ASQUINI Stefano	A	28	IOAN Adriano	
4	AVANZI dott. Giovanni Andrea		29	MATTIOLI dott. Romeo	
5	BALDASSI dott. Carlo	A	30	MATTIONI dott. Renzo	
6	BALESTRA rag. Marco		31	MIKOL p.a. Tullio	
7	BARAZZA avv. Enzo		32	MINUCCI Mario	
8	BERTOLI dott. Piergiorgio		33	MIZZAU dott. Maddalena	
9	BIASUTTI rag. Lorenzo		34	MONTEMURRO avv. Maria Gabriella	
10	BLASONI Massimo	A	35	MUSSATO avv. Claudio	
11	BOEZIO cav. Dino		36	NOACCO dott. Claudio	
12	BOSSI arch. Claudio		37	PARPINEL geom. Silvano	
13	BULFONE ing. Guido		38	PERRARO prof. Franco	A
14	BURTULO prof. Maria Letizia		39	POLITI geom. Cosimo	
15	CADORINI dott. Sergio	A	40	RIGO ing. Paolo	A
16	CATTAROSSÌ dott. Gianfranco	A	41	ROSATI Claudio	
17	CESCUTTI dott. Massimo		42	SIMONIN dott. Emmarosa	
18	COJUTTI avv. Alberto		43	TAMBURLINI rag. Antonino	
19	COLOMBA on. dott. Giulio		44	TOROSSÌ ing. Gianfranco	
20	DELLA ROSSA cav. Franco		45	TURISSINI dott. Rita	
21	di CAPORACCIO dott. Alberto		46	VELLO prof. Giorgio	
22	FRANZ Daniele	A	47	ZACCURI dott. Natale	
23	GALLERINI geom. Luciano		48	ZANFAGNINI avv. Pietro	
24	GIUMANINI prof. Angelo		49	ZONTONE Gabriella	
25	GORI Arnaldo		50	ZULIANI Alberto	A

Presenti N. 41

Assenti N. 9

SURACI ing. Giuseppe assessore senza diritto di voto: PRESENTE
ZANNIER dott. Alessandro assessore senza diritto di voto: PRESENTE

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, INVIATA PRECEDENTEMENTE A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni n. 87/21632 dell'11 giugno 1991 e n. 188/33572 del 25 ottobre 1991, con le quali è stato approvato lo Statuto del Comune ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 5 della Legge medesima, che stabilisce l'obbligo per i Comuni di adottare, nel rispetto della legge e dello Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Visto altresì il Capo IV del Titolo VI dello Statuto del Comune ed in particolare l'art. 64, il quale prevede che ciascun tipo di procedimento sia disciplinato da apposito regolamento, il quale ne determini l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

Esaminata la bozza di regolamento all'uopo predisposta dalla Commissione consiliare speciale per lo Statuto ed i Regolamenti, la quale ha concluso i suoi lavori nella seduta del 31 marzo 1993;

Rilevato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 4444 in data 30/11/1993 ha approvato le tabelle applicative degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono parte integrante della bozza di regolamento di cui sopra;

Constatata l'impossibilità a tutt'oggi di approvare le tabelle applicative degli articoli 19 e 20 della legge citata - che pure dovrebbero costituire parte integrante

della bozza di regolamento - in quanto il regolamento attuativo previsto dalla legge, emanato con D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, elenca attività ricadenti nella sola competenza di Amministrazioni Statali, ed al momento risulta solo elaborata, da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, una bozza di modifica del citato decreto che comprende anche attività di competenza comunale;

Preso atto che la bozza di regolamento di cui trattasi è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune in data 25 novembre 1993, per venti giorni consecutivi, come previsto dall'art. 79, comma 3, dello Statuto Comunale e che con nota in data 7 settembre 1993 è stata altresì trasmessa alle Circoscrizioni Comunali per l'espressione del prescritto parere, ai sensi dell'art. 16 di quel Regolamento, entro il termine di venti giorni;

Rilevato poi che, a seguito di segnalazione del Difensore Civico n. 0134 dd. 14/12/1993, la Commissione Consiliare speciale per lo Statuto ed i Regolamenti, reinvestita dell'esame della materia, ha riesaminato la bozza di regolamento, parzialmente recependo le osservazioni formulate, nella seduta del 12 gennaio 1994;

Preso atto che la bozza di regolamento, così modificata, è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune in data 20 gennaio 1994, per venti giorni consecutivi, come previsto dall'art. 79, comma 3, dello Statuto comunale,

DELIBERA

1. di adottare il Regolamento sulla disciplina dei procedimenti amministrativi nel seguente testo:

"REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Finalità

1. Il comune di Udine, in armonia con i principî della legge e del proprio statuto, si impegna a realizzare, nell'esercizio dell'attività amministrativa, l'economicità, la snellezza, l'efficacia e la trasparenza del procedimento amministrativo, nella misura più ampia possibile.

TITOLO II SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 2 Individuazione dei procedimenti e termini

1. Gli uffici del comune adottano gli atti previsti nei procedimenti indicati nelle tabelle approvate dalla giunta comunale ed allegate al presente regolamento, secondo le regole ed i tempi ivi stabiliti.

2. Per i procedimenti non previsti per i quali la legge od i regolamenti non stabiliscano diversamente, il termine per provvedere si intende fissato in trenta giorni.

3. Tutti i procedimenti devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso o comunque con un atto finale del responsabile del procedimento.

4. L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio rifiuto, ferma restando la tutela giurisdizionale, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 3

Unità organizzative e responsabili dei procedimenti

1. Le unità organizzative responsabili dell'istruttoria di ciascun procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sono indicate nelle tabelle approvate dalla giunta comunale ed allegate al presente regolamento.

2. Nell'ambito di tali unità organizzative la persona responsabile del singolo procedimento amministrativo è identificata di norma dal dirigente della struttura nella quale si colloca la stessa unità organizzativa o dal sostituto, in caso di assenza. L'identificazione, l'assegnazione dell'istruttoria e l'avvio del procedimento sono comunicati ai destinatari con le modalità previste dal presente regolamento. L'eventuale provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità deve essere scritto e motivato. Anche della conseguente nuova identificazione del responsabile va data comunicazione ai destinatari.

3. Nei casi di comunicazione mediante pubblicazione all'albo pretorio o altra forma di pubblicità idonea, l'identificazione della persona responsabile del procedimento sarà evidenziata nell'atto pubblicato.

4. Fino al momento della formale identificazione o sostituzione del responsabile nei modi suindicati, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente o il funzionario preposto all'unità organizzativa.

5. Ogni provvedimento emanato a conclusione di uno dei procedimenti rientranti nelle competenze dell'amministrazione comunale deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Esso deve venir comunicato all'interessato con atto indicante il termine e l'autorità alla quale sia possibile proporre ricorso.

ART. 4

Decorrenza del termine nei procedimenti

1. L'amministrazione definisce e rende noti, per ogni tipo di provvedimento, i documenti necessari e sufficienti da presentarsi a corredo della domanda e le modalità di presentazione della stessa, indicando in particolare quali possano essere sostituiti da autocertificazioni e dichiarazioni similari.

2. Nei procedimenti a domanda o ad iniziativa di parte il termine decorre dal giorno in cui perviene all'amministrazione l'istanza o la comunicazione da parte del soggetto legittimato.

3. Se la domanda o istanza di parte appare non conforme alle modalità prescritte o priva in tutto o in parte della documentazione necessaria, il responsabile del procedimento entro venti giorni dalla domanda o istanza comunica all'interessato per iscritto e in una sola volta tutti gli adempimenti e i documenti ancora necessari invitandolo a provvedervi. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento riprenderà a decorrere per intero dal momento in cui l'interessato avrà completato gli adempimenti e le produzioni documentali richiestigli.

4. Nei procedimenti da avviarsi a domanda o istanza di parte la comunicazione dell'avvio del procedimento, da parte dell'Amministrazione, deve essere compiuta entro quindici giorni dalla domanda o istanza, restando salvo quanto disposto nei due precedenti commi.

5. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre dal ricevimento della domanda.

ART. 5

Procedimenti con l'intervento di altre amministrazioni pubbliche e partecipazione di privati

1. Nel procedimento possono intervenire, oltre ai soggetti ad iniziativa dei quali il procedimento sia stato avviato e quelli interessati ai sensi di legge, anche i soggetti che per effetto diretto del provvedimento conclusivo possano risentire un pregiudizio concretamente individuabile.

2. Gli uni e gli altri, salvo quanto sopra disposto nel comma 3 dell'art. 4, possono prendere visione degli atti, farsene rilasciare copia, presentare memorie scritte e documenti, chiedere udienze al responsabile del procedimento e agli organi competenti alla pronuncia del provvedimento finale.

3. L'Amministrazione deve sempre tenere in espressa considerazione anche nella motivazione finale le memorie e documenti presentati prima del decorso dei due terzi del termine stabilito per la conclusione del procedimento. Le udienze saranno accordate e si svolgeranno nei modi previsti dal successivo art. 8.

4. I procedimenti amministrativi per la cui definizione è necessario l'intervento di altre amministrazioni pubbliche hanno la durata complessiva risultante nelle tabelle approvate dalla giunta comunale aumentata dell'ulteriore tempo che sarà stato all'uopo fissato dalle predette amministrazioni, salvo che non si proceda alla conferenza dei servizi prevista dalla legge.

5. I termini previsti per i procedimenti restano sospesi dalla data di richiesta di eventuali atti, determinazioni, pareri e simili ad altre amministrazioni fino al momento in cui gli stessi vengono acquisiti al protocollo del comune, nonché per il

periodo di volta in volta prestabilito necessario ad acquisire l'intervento di eventuali soggetti privati non vincolati da termini.

ART. 6

Accordi con gli interessati

1. L'amministrazione comunale, in accoglimento di osservazioni o proposte presentate in conformità del precedente articolo, può concludere, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Sull'accordo di cui sopra debbono esprimere il loro assenso i controinteressati.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di tasse, imposte e contributi.

ART. 7

Pareri obbligatori e valutazioni tecniche

1. L'organo consultivo di altra pubblica amministrazione che viene chiamato ad esprimere, nel corso del procedimento, un parere od una valutazione tecnica dovuti per legge o regolamento, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, emetterà lo stesso entro novanta giorni, salvo proroghe di legge.

2. I tempi di cui al comma precedente si sommano a quelli fissati per ciascun procedimento previsto nelle tabelle approvate dalla giunta comunale.

3. In caso di inosservanza dei termini da parte dell'organo consultivo, per omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici del comune hanno facoltà di procedere agli adempimenti di competenza e all'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere o della valutazione.

4. Tale facoltà non può essere esercitata nei casi di pareri da rilasciarsi in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

5. Il responsabile del procedimento adempie ad ogni incombenza previsto dalla legge o dal regolamento e provvede altresì, se del caso, agli adempimenti inerenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione ad autenticazione di firme".

ART. 8

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Le unità organizzative responsabili danno notizia dell'avvio di ciascun procedimento, salvo quanto precisato ai commi successivi, mediante comunicazione contenente gli elementi di legge:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- b) ai soggetti che per legge o statuto debbano o possano intervenire nel procedimento;
- c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento;
- d) al difensore civico, qualora il procedimento avviato presenti per la collettività un interesse diffuso.

2. Non si fa luogo a notizia dell'avvio del procedimento quando sussistano particolari esigenze di celerità istruttoria.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la comunicazione dell'avvio dei procedimenti, previa decisione del sindaco, si effettua mediante pubblicazione all'albo pretorio ed a mezzo di altre forme di pubblicità idonea, degli elementi previsti nella stessa norma indicando nell'atto relativo le esigenze che motivano le particolari forme di comunicazione. La comunicazione può essere anche telegrafica, telefonica o telematica. La partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata inoltre mediante udienza del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o degli uffici da questa delegati.

4. In caso di richieste di udienza delle parti interessate la data di udienza deve essere comunicata almeno tre giorni prima ed il termine del procedimento viene ad essere automaticamente prolungato di giorni dieci.

5. Qualora le comunicazioni agli interessati avvengano per posta od in forma analoga, la data di avvio del procedimento coincide con quella di ricezione della comunicazione; se invece ha luogo la pubblicazione all'albo, la data di avvio del procedimento decorre dal quinto giorno dall'inizio della pubblicazione.

6. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, mediante segnalazione scritta al preposto all'unità organizzativa competente, il quale, nel termine di dieci giorni, è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche per qualsiasi provvedimento che venga ad interessare sia individualmente che collettivamente il personale; in quest'ultimo caso viene data informazione alle organizzazioni sindacali.

8. Le norme contenute nel presente regolamento non si applicano per i procedimenti disciplinari e per ogni altra procedura regolata dagli accordi di comparto del pubblico impiego.

ART. 9

Procedimenti con provvedimento finale di un organo collegiale del comune

1. Qualora l'atto conclusivo del procedimento sia di competenza di un organo collegiale del comune, i termini previsti nelle tabelle approvate dalla giunta comunale valgono come limite temporale entro cui gli uffici, svolta l'attività di propria spettanza, inviano la documentazione predisposta al collegio chiamato a provvedere.

2. L'organo collegiale, in mancanza di disposizioni che fissano i termini entro cui provvedere, adotterà entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione il provvedimento richiesto.

3. Nel caso in cui l'organo collegiale ritenga insufficiente l'istruttoria svolta, rimetterà la documentazione all'unità organizzativa responsabile, la quale, dandone comunicazione all'interessato, indicherà altresì il nuovo termine per il compimento degli atti di competenza. Tale nuovo termine non potrà comunque superare quello fissato originariamente per la durata dei procedimenti indicati nelle tabelle approvate dalla giunta comunale.

ART. 10

Provvedimenti di altre amministrazioni

1. Quando un procedimento si conclude con provvedimento di altra amministrazione gli uffici debbono compiere l'istruttoria trasmettendo gli atti ed i provvedimenti alle autorità competenti nei termini fissati nelle tabelle approvate dalla giunta comunale.

2. Dell'avvenuto invio viene data contestualmente comunicazione agli eventuali interessati, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 8.

ART. 11

Difficoltà dell'osservanza dei termini

1. Qualora l'organo o l'unità organizzativa competente si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine stabilito per l'emanazione dell'atto richiesto, informerà del fatto il soggetto interessato indicando i motivi ed il nuovo termine, che comunque non sarà superiore ai due terzi della durata stabilita per la conclusione del procedimento.

2. In casi eccezionali il sindaco può motivatamente modificare la durata prevista dal comma precedente.

ART. 12

Conclusione del procedimento

1. I procedimenti si intendono conclusi per il comune con l'adozione dell'atto finale, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto medesimo di competenza degli organi di controllo.

TITOLO III

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13

Disposizioni finali

1. Compete alla giunta comunale l'individuazione, l'aggiornamento e l'integrazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi, delle unità organizzative competenti nonché la fissazione e l'aggiornamento dei termini dei singoli procedimenti, di cui al titolo II.

2. Le disposizioni contenute nel titolo II non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'amministrazione comunale, nonché dei procedimenti tributari, per i quali vigono le norme regolamentari che li disciplinano.

3. Al presente regolamento sono allegate le seguenti tabelle che vengono a costituire parte integrante:

- 1) elenco dei procedimenti amministrativi comunali (artt. 2 e 4 della legge 241/1990);
- 2) elenco delle attività sottoposte all'art. 19 della legge 241/1990 alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la denuncia;
- 3) elenco delle attività sottoposte all'art. 19 della legge 241/1990 che possono essere intraprese una volta decorso un certo termine dalla denuncia;

- 4) elenco delle attività sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge 241/1990 con indicazione del termine entro il quale la relativa domanda si considera accolta.

ART. 14

Relazione annuale

1. Annualmente, in concomitanza con la presentazione del bilancio di previsione, il sindaco presenta una relazione sulla trasparenza dell'attività dell'amministrazione comunale, sullo stato di applicazione e di funzionamento del presente regolamento.

ART. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le tabelle potranno venire variate dagli organi che le hanno emanate; le nuove tabelle entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio della delibera esecutiva.

PARERE FAVOREVOLE alla sopraestesa proposta di deliberazione a termini dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

_____/_____**L.to** (L. De Cillia)

IL RAGIONIERE CAPO

_____/_____**L.to** (L. Tullio)

IL SEGRETARIO GENERALE

_____/_____**L.to** (A. Fiorentin)

Nessuno chiede di parlare, pertanto il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di cui sopra che risulta approvata all'unanimità, astenuto il Consigliere Politi.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

(C. Mussato)

(A. Fiorentin)



COMUNE DI UDINE

N. 70 d'ord.

N. 36813 di prot.gen.

OGGETTO:Regolamento sulla disciplina dei procedimenti amministrativi. Adeguamento ad ordinanza istruttoria del Comitato Regionale Territoriale di Controllo sulla deliberazione consiliare 24/02/1994, n. 19.

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **27 maggio 1994** alle ore 20:00 sotto la presidenza del **Sindaco avv. Claudio MUSSATO** con l'assistenza del **Segretario Generale avv. Antonio FIORENTIN** e con l'intervento dei seguenti Consiglieri Comunali :

N.	COGNOME e NOME	Ass.	N.	COGNOME e NOME	Ass.
1	ANDREOLI Angelo	A	26	GOTTARDO prof. Cesare	
2	ARETUSI prof. Elpidio	A	27	GOTTARDO dott. Emilio	A
3	ASQUINI Stefano		28	IOAN Adriano	
4	AVANZI dott. Giovanni Andrea		29	MATTIOLI dott. Romeo	
5	BALDASSI dott. Carlo	A	30	MATTIONI dott. Renzo	
6	BALESTRA rag. Marco	A	31	MIKOL p.a. Tullio	A
7	BARAZZA avv. Enzo		32	MINUCCI Mario	A
8	BERTOLI dott. Piergiorgio		33	MIZZAU dott. Maddalena	
9	BIASUTTI rag. Lorenzo		34	MONTEMURRO avv. Maria Gabriella	
10	BLASONI Massimo	A	35	MUSSATO avv. Claudio	
11	BOEZIO cav. Dino		36	NOACCO dott. Claudio	A
12	BOSSI arch. Claudio		37	PARPINEL geom. Silvano	
13	BULFONE ing. Guido		38	PERRARO prof. Franco	A
14	BURTULO prof. Maria Letizia	A	39	POLITI geom. Cosimo	
15	CADORINI dott. Sergio	A	40	RIGO ing. Paolo	A
16	CATTAROSSO dott. Gianfranco		41	ROSATI Claudio	
17	CESCUTTI dott. Massimo		42	SIMONIN dott. Emmarosa	
18	COJUTTI avv. Alberto	A	43	TAMBURLINI rag. Antonino	
19	COLOMBA on. dott. Giulio		44	TOROSSE ing. Gianfranco	A
20	DELLA ROSSA cav. Franco		45	TURISSINI dott. Rita	
21	di CAPORACCIO dott. Alberto		46	VELLO prof. Giorgio	
22	FRANZ Daniele		47	ZACCURI dott. Natale	
23	GALLERINI geom. Luciano	A	48	ZANFAGNINI avv. Pietro	A
24	GIUMANINI prof. Angelo		49	ZONTONE Gabriella	
25	GORI Arnaldo		50	ZULIANI Alberto	A

Presenti N. 32

Assenti N. 18

SURACI ing. Giuseppe assessore senza diritto di voto: PRESENTE

ZANNIER dott. Alessandro assessore senza diritto di voto: PRESENTE

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri : Carlo BALDASSI, Maria Letizia BURTULO, Sergio CADORINI, Tullio MIKOL, Pietro ZANFAGNINI.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA, COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione 24/02/1994, n. 19 con la quale è stato adottato il Regolamento sulla disciplina dei procedimenti amministrativi;

Visto che il Comitato Regionale Territoriale di Controllo, con ordinanza istruttoria n. 32538/A del 12/04/1994, ha disposto la sospensione dell'intrapreso esame di legittimità della deliberazione citata, in attesa che questo ente fornisca elementi e ragguagli sui seguenti rilievi, formulati dal Comitato stesso in ordine ai sotto elencati articoli del Regolamento di cui sopra:

- art. 7 - 3° co.: la disposizione ivi prevista sembra porsi in contrasto con quanto dispone l'art. 17 1° comma della Legge 7/8/1990, n. 241;

- art. 13 - 3° co. punti 2, 3 e 4: quanto ivi previsto, quale parte integrante del regolamento non risulta allegata. Nonostante le motivazioni indicate in premessa, sembra comunque che l'articolo in esame non possa prescindere dalla situazione reale e vada di conseguenza modificato;

Rilevato che questo Comune, con nota 19/04/1994 n. 14244, ha comunicato il proprio intendimento di adeguarsi ai rilievi sopra riportati, riscontrandone la fondatezza, e di sottoporre quindi al Consiglio Comunale le conseguenti modificazioni al regolamento adottato atteso che, per quanto riguarda i pareri, occorre richiamarsi all'art. 16 della Legge 241/1990 mentre, per quanto riguarda le valutazioni tecniche, occorre richiamarsi all'art. 17, comma 1, della stessa Legge;

Considerato che conseguentemente il nuovo testo degli articoli 7 e 13 è il seguente:

- art. 7:**
1. L'organo consultivo di altra pubblica amministrazione che viene chiamato ad esprimere, nel corso del procedimento, un parere od una valutazione tecnica dovuti per legge o regolamento, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, emetterà lo stesso entro novanta giorni, salvo proroghe di legge.
 2. I tempi di cui al comma precedente si sommano a quelli fissati per ciascun procedimento previsto nelle tabelle approvate dalla giunta comunale.
 3. In caso di inosservanza dei termini da parte dell'organo consultivo, per omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici del comune hanno facoltà di procedere agli adempimenti di competenza e all'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. In caso di inosservanza dei termini da parte di organi ed enti competenti in materia di valutazioni tecniche, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ove esistano, ovvero ad istituti universitari.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3. e 4. non si applicano nei casi di pareri e di valutazioni tecniche da rilasciarsi in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

6. Il responsabile del procedimento adempie ad ogni incombente previsto dalla legge o dal regolamento e provvede altresì, se del caso, agli adempimenti inerenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione ad autenticazione di firme".

art. 13: 1. Compete alla giunta comunale l'individuazione, l'aggiornamento e l'integrazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi, delle unità organizzative competenti nonché la fissazione e l'aggiornamento dei termini dei singoli procedimenti, di cui al titolo II.

2. Le disposizioni contenute nel titolo II non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'amministrazione comunale, nonché dei procedimenti tributari, per i quali vigono le norme regolamentari che li disciplinano.

3. Al presente regolamento sono allegate quale parte integrante le tabelle contenenti l'elenco dei procedimenti amministrativi comunali (artt. 2 e 4 della legge 241/1990).

4. Con successivo provvedimento, da adottarsi non appena sarà emanato il regolamento attuativo previsto dalla legge, saranno approvate, quale parte integrante del presente regolamento, le seguenti tabelle:

1) elenco delle attività sottoposte all'art. 19 della legge 241/1990 alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la denuncia;

2) elenco delle attività sottoposte all'art. 19 della legge 241/1990 che possono essere intraprese una volta decorso un certo termine dalla denuncia;

3) elenco delle attività sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge 241/1990 con indicazione del termine entro il quale la relativa domanda si considera accolta.

Ritenuto dunque di apportare al regolamento adottato le modificazioni sopra riportate,

DELIBERA

di adeguarsi all'ordinanza istruttoria n. 32538/A del 12/04/1994, con la quale il Comitato Regionale Territoriale di Controllo ha formulato rilievi sulla deliberazione consiliare 24/02/1994 n. 19 e conseguentemente di adottare il seguente nuovo testo degli articoli 7 e 13:

ART. 7

Pareri obbligatori e valutazioni tecniche

1. L'organo consultivo di altra pubblica amministrazione che viene chiamato ad esprimere, nel corso del procedimento, un parere od una valutazione tecnica dovuti per legge o regolamento, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, emetterà lo stesso entro novanta giorni, salvo proroghe di legge.

2. I tempi di cui al comma precedente si sommano a quelli fissati per ciascun procedimento previsto nelle tabelle approvate dalla giunta comunale.

3. In caso di inosservanza dei termini da parte dell'organo consultivo, per omessa trasmissione del parere o per mancata rappresentazione di ulteriori esigenze istruttorie, gli uffici del comune hanno facoltà di procedere agli adempimenti di competenza e all'adozione dell'atto finale indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4. In caso di inosservanza dei termini da parte di organi ed enti competenti in materia di valutazioni tecniche, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ove esistano, ovvero ad istituti universitari.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3. e 4. non si applicano nei casi di pareri e di valutazioni tecniche da rilasciarsi in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

6. Il responsabile del procedimento adempie ad ogni incombenza previsto dalla legge o dal regolamento e provvede altresì, se del caso, agli adempimenti inerenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione ad autenticazione di firme".

ART. 13

Disposizioni finali

1. Compete alla giunta comunale l'individuazione, l'aggiornamento e l'integrazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi, delle unità organizzative competenti nonché la fissazione e l'aggiornamento dei termini dei singoli procedimenti, di cui al titolo II.

2. Le disposizioni contenute nel titolo II non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'amministrazione comunale, nonché dei procedimenti tributari, per i quali vigono le norme regolamentari che li disciplinano.

3. Al presente regolamento sono allegate quale parte integrante le tabelle contenenti l'elenco dei procedimenti amministrativi comunali (artt. 2 e 4 della legge 241/1990).

4. Con successivo provvedimento, da adottarsi non appena sarà emanato il regolamento attuativo previsto dalla legge, saranno approvate, quale parte integrante del presente regolamento, le seguenti tabelle:

- 1) elenco delle attività sottoposte all'art. 19 della legge 241/1990 alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la denuncia;
- 2) elenco delle attività sottoposte all'art. 19 della legge 241/1990 che possono essere intraprese una volta decorso un certo termine dalla denuncia;
- 3) elenco delle attività sottoposte alla disciplina dell'art. 20 della legge 241/1990 con indicazione del termine entro il quale la relativa domanda si considera accolta.

PARERE FAVOREVOLE alla sopraestesa proposta di deliberazione a termini dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142.

IL DIRIGENTE DI SETTORE (f.to L. De Cillia)

IL RAGIONIERE CAPO (f.to L. Tullio)

IL SEGRETARIO GENERALE (f.to A. Fiorentin)

Nessuno chiede di parlare, pertanto il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di cui sopra che risulta approvata all'unanimità, astenuti i Consiglieri Bulfone e Rosati.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

(C. ~~M~~ssato)

(A. Fiorentin)